



COMUNE DI SORA

PROVINCIA di FROSINONE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Sessione _____ Ordinaria in _____ Convocazione

N° 17 del 29.02.2016

OGGETTO: REGOLAMENTO COMUNALE PUBBLICITA' E PUBBLICHE
AFFISSIONI. APPROVAZIONE MODIFICHE PUNTUALI

L'anno duemilasedici, il giorno ventinove

del mese di Febbraio, alle ore 19:25 in Sora e nella Sala delle Adunanze Consiliari si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con l'osservanza delle modalità e nei termini prescritti, con l'intervento dei Signori:

	Presente	Assente		Presente	Assente
01) Tersigni Ernesto-Sindaco	SI				
1) ASCIONE MASSIMO	SI		9) IULA GIACOMO	SI	
2) BARATTA FAUSTO	SI		10) LECCE ANTONIO	SI	
3) CASCHERA LINO	SI		11) MEGLIO ELVIO	SI	
4) CASCONE GIUSEPPE	SI		12) MEGLIO SALVATORE	SI	
5) CORONA ANGELO G.	SI		MOSTICONE	SI	
6) COSTANTINI CELSO A.	SI		13) ALESSANDRO	SI	
7) DE DONATIS ROBERTO	SI		14) PETRICCA ENZO	SI	
8) FARINA ANTONIO		SI	15) PONTONE-GRAVALDI	SI	
			SERAFINO		
			16) TERSIGNI VALTER	SI	

Presenti n. 16 assenti n. 1

Presiede il Sig. Salvatore Meglio

Assiste, con funzioni di Segretario Generale del Comune Dott. Lorenzo Norcia

il quale provvede alla redazione del presente verbale.

— Essendo legale il numero degli intervenuti e constatato che l'invito alla riunione è stato esteso anche agli Assessori Comunali, che anche se presenti, non hanno diritto al voto, il Presidente dichiara aperta la seduta, che si tiene pubblica, per la trattazione dell'oggetto sopraindicato.

IL PRESIDENTE

In continuazione di seduta introduce la discussione sulla proposta di deliberazione relativa alla disamina della proposta di modifica puntuale al Regolamento della Pubblicità e Pubbliche Affissioni, iscritta al punto n. 4 dell'o.d.g., sottoposta al parere sulla regolarità tecnica del Funzionario Responsabile del Settore Competente ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. N. 267 del 18.08.2000. Cede, quindi, la parola all'Ass. al Bilancio e Tributi Di Pucchio per una ampia relazione sulle modifiche proposte. L'Assessore, per il cui intervento integrale si rinvia alla lettura della trascrizione fonografica degli interventi della seduta, chiarisce che la prima modifica riguarda l'articolo 8 dove al punto 27 è stato chiarito in concetto di sede stradale. La seconda modifica riguarda l'articolo 15 bis che disciplina l'istallazione delle croci verdi delle farmacie. Su tutto il territorio comunale per le farmacie aperte al pubblico e ospedaliere è consentita l'istallazione dell'insegna costituita dalla croce verde luminosa che va in deroga alle distanze ed ai criteri se la superficie dell'insegna "croce verde" è inferiore a 0,50 m². La proiezione atterra della sagoma dell'insegna non deve ricadere all'interno della pavimentazione stradale. Sulle strade prive di marciapiede l'insegna croce può essere installata a condizione che il bordo inferiore della stessa non sia inferiore a 5,10 metri. Un'altra modifica riguarda gli articoli 18 e 19 che disciplinano il procedimento di rilascio delle autorizzazioni che ora possono essere richieste anche tramite Scia a seconda che trattasi di insegne o di cartelloni pubblicitari.

Nel conseguente dibattito tra il Cons. Ascione, l'Assessore Di Pucchio ed il Segretario Generale richiesto per chiarimenti, viene acclarato che la gestione degli interventi di affissione, in attesa della indizione della gara per la concessione, bloccata dalla non ancora perfezionata abilitazione della C.U.C., il Comune si avvale di una ditta individuata tramite MePa, a seguito del fallimento della Gosaf, ed in attesa di poter indire la gara.

Il Cons. De Donatis, riprendendo una dichiarazione del Cons. Ascione circa il rigetto di tutti gli emendamenti che erano stati proposti dalla Minoranza, dichiara voto contrario alla deliberazione.

Dichiarata chiusa la fase dibattimentale, il Presidente mette ai voti la proposta di deliberazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione in esame e relativa all'argomento iscritto al punto n. 4 dell'o.d.g., sottoposta al parere sulla regolarità tecnica del Funzionario Responsabile del Settore Competente ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. N. 267 del 18.08.2000;

VISTO il vigente Regolamento comunale della pubblicità e delle pubbliche affissioni, comprensivo di Piano Generale degli Impianti ed Abaco esplicativo, approvato con propria deliberazione n. 47 del 09/12/2014;

CONSIDERATO che si riscontrata l'opportunità di effettuare alcune modifiche allo stesso;

VISTO il vigente Codice della Strada e relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e D.P.R. 495/1992;

VISTO il vigente strumento urbanistico generale (P.R.G.) adottato con delibera del Commissario ad Acta n. 6 del 04.03.1988 vistata dalla SCAEL nella seduta del 23.11.88 n. sp. 53025, pubblicato ed adottato in data 27.12.1988, approvato dalla G. R. del Lazio con deliberazione n. 9188 del 29.10.1991;

VISTA la perimetrazione del centro abitato ai sensi del Codice della Strada di cui alle Delibere di Giunta Municipale n. 162/1995 e 212/1998;

VISTO il Piano di Recupero dell'Antico Nucleo Abitato approvato con la Delibera del Commissario Prefettizio n. 26 del 02.08.1996 ai sensi della Legge 179/1992 e della Legge regionale n. 40/1990;

VISTI:

- l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: "il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento";

- il Decreto del Ministro dell'Interno del 28/10/2015, che ha differito al 31/03/2016 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2016;

ESAMINATE le proposte di modifica, che hanno portato a scrivere l'art. 15 bis e riscrivere gli articoli 8, 18 e 19 del Regolamento, l'art. 26 del Piano Generale degli Impianti e la parte relativa alle distanze di cui a pagina 5 dell'Abaco Esplicativo, allegate alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale, precisando che le modifiche apportate sono quelle scritte in carattere corsivo neretto;

RITENUTO di dover approvare le su dette modifiche;

VISTI i verbali della 1^a Commissione Ordinaria Permanente;

ACQUISITO, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs 267/2000, come modificato dall'art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012, il parere dell'organo di revisione economico-finanziaria in data 26/02/2016 prot. 7832;

ACQUISITO, altresì, sulla proposta della presente deliberazione, il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Dirigente del III settore ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

VISTO lo Statuto comunale;

Con votazione palese e nove voti favorevoli, nessuno astenuto e sette contrari (Ascione, Baratta, Caschera, De Donatis, Iula, Lecce, Mosticone)

DELIBERA

- di precisare che le premesse sono parte integrante della presente deliberazione;
- di approvare le modifiche allegate alla presente deliberazione per costituire parte integrante e sostanziale, che hanno portato a scrivere l'art. 15 bis e riscrivere gli articoli 8, 18 e 19 del Regolamento, l'art. 26 del Piano Generale degli Impianti e la parte relativa alle distanze di cui a pagina 5 dell'Abaco Esplicativo, precisando che le modifiche apportate sono quelle scritte in carattere corsivo neretto;
- di dare atto che le citate modifiche entrano in vigore con decorrenza dall'esercizio finanziario 2016.

Con successiva e separata votazione palese e con nove voti favorevoli, nessuno astenuto e sette contrari (Ascione, Baratta, Caschera, De Donatis, Iula, Lecce, Mosticone), vengono riconosciute alla presente deliberazione le condizioni di urgenza nel provvedere e conseguentemente la stessa viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

REGOLAMENTO COMUNALE DELLA PUBBLICITA' E DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Art. 8 Definizioni

1. I mezzi pubblicitari considerati dal regolamento sono classificati come segue, in funzione della durata del periodo di collocazione ed in funzione del messaggio esposto.

1) *Affissione pubblica e diretta.* Appartiene a questa categoria l'affissione compiuta mediante la sovrapposizione di manifesti su apposite strutture atte a contenerli, effettuata dal comune o dal concessionario del pubblico servizio, oltre che da soggetti privati diversi dal concessionario per l'effettuazione di affissioni dirette.

2) *Bacheca/Vetrina.* Manufatto supportato da idonea struttura di sostegno o applicato a muro, eventualmente chiuso, finalizzato all'esposizione, tramite applicazione per sovrapposizione all'interno della bacheca, di messaggi relativi all'attività sociale, istituzionale, di spettacoli, manifestazioni pubbliche e simili. Non può essere luminosa né per luce propria, né per luce indiretta.

3) *Cartello.* Manufatto bidimensionale supportato da un'idonea struttura di sostegno, con una sola o entrambe le facce finalizzate alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici, sia direttamente sia tramite sovrapposizione di altri elementi, quali manifesti, adesivi, ecc. Può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta.

4) *Cavalletto.* Manufatto mono o bifacciale, supportato da idonea struttura di sostegno o di appoggio con una sola o entrambe le facce finalizzate alla diffusione di messaggi pubblicitari, sia direttamente sia tramite sovrapposizione di manifesti. Trattasi di mezzo pubblicitario temporaneo con superficie massima di mq. 1,50 per facciata e con durata espositiva non superiore a 15 giorni.

5) *Contenitore pubblicitario.* Manufatto supportato da idonea struttura, posato semplicemente al suolo, per la diffusione di volantini e pubblicazioni periodiche per la promozione di beni e servizi, esposto esclusivamente in prossimità e nelle pertinenze di edicole o dove si svolge l'attività pubblicizzata.

6) *Impianto a messaggio variabile o a led luminosi.* Manufatto bidimensionale supportato da un'idonea struttura di sostegno, con una sola o entrambe le facce finalizzate alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici, caratterizzati dall'impiego di diodi luminosi o lampadine e similari, che mediante controllo elettromeccanico o elettronico, comunque programmato, permettano la diffusione di messaggi pubblicitari, anche in forma intermittente o variabile.

7) *Impianto pubblicitario di servizio.* Qualunque manufatto avente quale scopo primario un servizio di pubblica utilità nell'ambito dell'arredo urbano e stradale (pensiline e paline di fermata bus, transenne para pedonali, cestini getta carta, orologi, ecc.) recanti uno spazio pubblicitario che può anche essere luminoso sia per luce diretta che per luce indiretta.

8) *Insegna di esercizio.* Scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da marchi, realizzata e supportata con materiali di

qualsiasi natura, installata nella sede dell'attività cui si riferisce o nelle contigue pertinenze accessorie alla stessa. Può essere luminosa sia per luce propria che per luce indiretta.

9) *Locandina*. Elemento bidimensionale, privo di rigidità, mancante di superficie di appoggio o comunque non aderente alla stessa, finalizzato alla promozione anche di messaggi pubblicitari, caratterizzato dalle limitate dimensioni.

10) *Manifesto*. Elemento bidimensionale, privo di rigidità, finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici. Esso è posto in opera per sovrapposizione su idoneo impianto per affissioni. Non può essere luminoso né per luce propria né per luce indiretta.

11) *Messaggi commerciali*. Appartengono a questa categoria i messaggi pubblicitari destinati alla promozione a carattere privato di beni e/o servizi.

12) *Messaggi Istituzionali o Sociali e comunque privi di rilevanza economica*. Appartengono a questa categoria i messaggi di comunicazione, informazione e diffusione di iniziative di pubblico interesse, effettuati da Enti Pubblici o di diritto pubblico, associazioni, organizzazioni e circoli senza fine di lucro.

13) *Mezzi pubblicitari a carattere permanente*. Appartengono a questa categoria i mezzi pubblicitari la cui collocazione ha durata superiore a 90 giorni consecutivi dall'acquisizione del titolo autorizzativo.

14) *Mezzi pubblicitari a carattere temporaneo*. Appartengono a questa categoria i mezzi pubblicitari la cui esposizione è finalizzata a eventi di durata limitata, comunque non superiore a 90 giorni consecutivi dall'acquisizione del titolo autorizzativo, quali manifestazioni, spettacoli, mostre, fiere, offerte promozionali, ecc.. L'effettuazione di questa forma di pubblicità è ammessa solo ed unicamente per il periodo di svolgimento della manifestazione o dell'evento a cui si riferiscono, oltre che alla settimana precedente ed alle 24 ore successive all'evento stesso.

15) *Mezzi pubblicitari gonfiabili* – Sono assimilabili ai palloni frenati di cui al comma 3 dell'art. 15 del decreto, con conseguente applicazione delle modalità di tassazione ivi previste, i mezzi pubblicitari gonfiabili nel caso in cui questi, riempiti di gas leggero o simile, siano sospesi in aria. In tutti gli altri casi di utilizzazione di mezzi pubblicitari gonfiabili, questi sono assoggettati al tributo come stabilito per la pubblicità ordinaria di cui all'art. 12 del decreto.

16) *Mezzi pubblicitari soggetti a particolare regolamentazione*. Appartengono a questa categoria gli impianti di pubblicità e propaganda, sia di prodotti che di attività, non individuabili come mezzi pubblicitari a carattere permanente o temporaneo, la cui esposizione è variabile nel tempo.

17) *Mezzi pubblicitari sui cantieri edili*. Manufatti bidimensionali, monofacciali, finalizzati alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici, ancorati sulle strutture temporanee dei cantieri edili, quali ponteggi recinzioni o altre strutture di servizio alle costruzioni edili. Su tali manufatti è ammessa la riproduzione di messaggi pubblicitari diversi dalle affissioni dirette. La superficie del mezzo pubblicitario non può essere maggiore del 50% del ponteggio o della recinzione, tale limite non si applica nel caso in cui venga riprodotto il disegno della facciata oggetto dei lavori.

18) *Preinsegna e segnaletica stradale pubblicitaria*. Scritta in caratteri alfanumerici, completata da frecce di orientamento ed eventualmente da simboli e da marchi, realizzata su manufatto bifacciale e bidimensionale di cm. 125x25, supportato da un'ideale struttura di sostegno, utilizzabile su una sola o su entrambe le facce, finalizzata alla pubblicizzazione direzionale della sede dove si esercita una determinata attività ed installata in modo da facilitarne l'individuazione, comunque nel raggio di 5 km. Non può essere luminosa, né per luce propria, né per luce indiretta.

19) *Pubblicità Fonica o Sonora*. Qualunque impianto tecnico idoneo ad effettuare la diffusione sonora di messaggi pubblicitari o propagandistici. Può essere effettuata in forma fissa o itinerante, con veicoli o senza. E' considerata pubblicità sonora anche quella effettuata a viva voce, quando può essere assimilata alle forme di cui sopra, in tal caso con l'unica eccezione relativa alla assenza di attrezzature di amplificazione della voce.

20) *Stendardo – Bandiera – Gonfalone*. Elemento bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura, privo di rigidità, mancante di superficie di appoggio o comunque non aderente alla stessa, esclusivamente finalizzato alla promozione di messaggi pubblicitari.

21) *Stendardo per Affissioni*. Manufatto bidimensionale supportato da un'ideale struttura di sostegno, con una sola o entrambe le facce finalizzato esclusivamente alla sovrapposizione di manifesti.

22) *Striscione*. Elemento bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura, privo di rigidità, mancante di superficie di appoggio o comunque non aderente alla stessa, esclusivamente finalizzato alla promozione di manifestazione ed eventi socio-culturali. Esso è caratterizzato dalla particolare lunghezza atta a permetterne il posizionamento a scavalco della sede stradale. Deve essere ancorato sia sul lato superiore che su quello inferiore.

23) *Struttura per affissioni pubbliche e dirette*. Manufatto bidimensionale, finalizzato esclusivamente alla sovrapposizione di manifesti, eventualmente dotato di uno spazio destinato alla promozione degli aspetti socio-culturali della Città.

24) *Targa*. Scritta in caratteri alfa numerici, completata eventualmente da un simbolo o da un marchio, utilizzabile solo su una facciata, integrata su supporto rigido, posta in opera esclusivamente in aderenza alla struttura muraria dell'ingresso della sede dell'attività svolta, avente dimensioni massime di cm. 50 x 30. In caso di più attività presenti nella stessa struttura le targhe dovranno essere realizzate da elementi modulari del medesimo materiale e tipo di carattere. Può essere luminosa per luce indiretta.

25) *Vetrofania*. Consiste nella riproduzione, su superfici vetrate, con pellicole adesive, di scritte in caratteri alfanumerici, di simboli e di marchi, finalizzata alla diffusione di messaggi pubblicitari e/o propagandistici dell'attività svolta all'interno di un esercizio commerciale. Forma, decori, colori e caratteri delle riproduzioni grafiche sulle vetrine devono perseguire obiettivi di leggerezza, trasparenza e proporzione che riducano l'invasività sulla facciata dell'edificio e sul resto del contesto urbano.

26) *Volantino*. Elemento bidimensionale, privo di rigidità, finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici. Il volantinaggio consiste nell'effettuazione di attività pubblicitaria, promozionale e di diffusione di messaggi attraverso la distribuzione di volantini. Equivale all'attività di volantinaggio la circolazione di persone con cartelli o altri mezzi, esclusi i mezzi sonori, comunque idonei alla diffusione di messaggi.

27) *Pavimentazione stradale. Parte della strada destinata alla circolazione dei veicoli, esclusa quella destinata alla circolazione dei pedoni.*

Art. 15 bis

Norme tecniche per l'installazione delle croci verdi delle farmacie

- 1. Su tutto il territorio comunale per le farmacie aperte al pubblico ed ospedaliere è consentita l'installazione dell'insegna costituita dalla croce verde luminosa di cui all'art. 9, comma 2, della L.R. n. 26/2002, nonché all'art. 5 del D.Lgs. n. 153/2009, presso i locali dell'attività o nelle contigue pertinenze accessorie, in deroga alle distanze ed ai criteri di cui ai precedenti art. 13, 14 e 15, se la superficie dell'insegna-croce è inferiore a mq. 0,50 per ciascuna facciata, nel rispetto del presente Regolamento e delle altre disposizioni in materia.***
- 2. La proiezione a terra della sagoma dell'insegna-croce non deve ricadere all'interno della pavimentazione stradale.***
- 3. Sulle strade prive di marciapiede l'insegna-croce può essere installata a condizione che il bordo inferiore della stessa non sia inferiore a m. 5,10 dal piano stradale con un aggetto massimo di m. 1,50.***

Art. 18

Documentazione per l'acquisizione del titolo autorizzativo

1. Chiunque intenda installare, nel territorio comunale, insegne, targhe e cartelli pubblicitari, striscioni, stendardi, gonfaloni e qualsiasi altro mezzo pubblicitario, ovvero richieda la regolarizzazione, ove consentita o la variazione di quelli già installati, è tenuto a fare richiesta di autorizzazione ovvero, in alternativa, a procedere con la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA), ai sensi dell'art. 19, della L. n. 241/1990, come meglio specificato nel successivo art. 19.
2. La richiesta per il rilascio dell'autorizzazione o la SCIA potranno anche essere cumulative per più impianti e dovranno essere indirizzate all'Ufficio competente del comune. Le stesse dovranno contenere le seguenti indicazioni ed elaborati, in triplice copia a firma di un tecnico abilitato:
 - a) generalità, residenza e/o domicilio fiscale, codice fiscale del soggetto richiedente;
 - b) strada, piazza, numero civico, relativi all'ubicazione;

- c) ragione sociale della ditta che deve provvedere alla realizzazione e all'installazione dell'impianto pubblicitario, P. IVA e licenza *ex art. 115 TULPS*, se trattasi di azienda pubblicitaria;
- d) planimetria di zona in scala opportuna (1:1000 – 1:2000) con l'ubicazione dell'intervento;
- e) progetto dell'impianto in scala 1:20 – 1:50, con specifica indicazione dei materiali utilizzati;
- f) particolare planimetrico dal quale risulti lo stato dei luoghi (riferito anche ai suoli pubblici), il posizionamento della segnaletica verticale, delle insegne ed impianti pubblicitari e dell'arredo urbano esistente;
- g) bozzetto a colori del messaggio pubblicitario da esporre se la domanda riguarda insegne e cartelli o altri mezzi pubblicitari, che, se a messaggio variabile, devono contenere i bozzetti di tutti i messaggi previsti;
- h) documentazione fotografica a colori, nel formato **A4**, dello stato dei luoghi e dell'aspetto esteriore degli edifici della zona in cui si intende realizzare l'impianto pubblicitario, con rappresentazione in fotomontaggio dell'impianto da realizzare;
- i) titolo di proprietà o di altro diritto reale o atto di assenso del proprietario o dell'amministratore dell'immobile (laddove non si tratti di suolo pubblico);
- l) asseverazione del tecnico abilitato riguardo il rispetto delle distanze di cui al regolamento, la destinazione urbanistica del sito in base allo strumento urbanistico generale, le caratteristiche del sito rispetto alla perimetrazione del centro abitato ai sensi del C.d.S, il regime vincolistico gravante sui suoli nonché il rispetto di tutte le disposizioni previste dal regolamento;
- m) dichiarazione a firma del soggetto richiedente di assunzione di responsabilità civile e penale, riconducibile al mezzo pubblicitario e riferita a tutto il periodo dell'autorizzazione e/o della convenzione.

3. La domanda potrà essere presentata dal soggetto passivo dell'imposta, come definito dall'art. 16 del regolamento.

4. Se l'impianto deve essere installato su strada la cui proprietà è di un Ente diverso dal comune o direttamente visibile da tale strada, dovrà essere acquisito il preventivo nulla osta dell'Ente proprietario della stessa.

5. Per la pubblicità temporanea, inerente gli striscioni, gli stendardi, i gonfaloni e simili, la documentazione, di cui al precedente comma 2, è sostituita dall'autocertificazione dell'interessato redatta ai sensi del DPR n. 445/2000.

6. Gli impianti pubblicitari di proprietà privata già esistenti, destinati alle affissioni dirette ed alla pubblicità, dovranno adeguarsi o delocalizzarsi nel rispetto dei principi sanciti nel regolamento e nel piano. Potranno essere rilasciate nuove autorizzazioni solo dopo aver prima delocalizzato gli impianti esistenti, precedentemente autorizzati, non conformi al regolamento e al piano. Il rilascio o il rinnovo del titolo autorizzativo è soggetto alle seguenti prescrizioni:

- a) copia di iscrizione presso la Camera di Commercio, Albo Artigiano ed Albi professionali;
- b) le aziende pubblicitarie dovranno fornire copia della licenza *ex art. 115 TULPS* che li abilita al noleggio della pubblicità per conto terzi;

c) gli enti senza scopo di lucro dovranno fornire copia dell'atto costitutivo.

Art. 19

Procedimenti per l'acquisizione del titolo autorizzativo

1. Il titolo abilitativo alla realizzazione del mezzo pubblicitario potrà essere acquisito con rilascio di apposito atto a cura del competente ufficio (Autorizzazione) o, in alternativa, con le procedure previste dall'art. 19 della L. n. 241/1990 (SCIA), ***fatta eccezione per i cartelli pubblicitari di cui agli articoli 9,10 e 11 del Titolo III del Piano Generale degli Impianti, per i quali non può essere presentata la SCIA, atteso l'obbligo per questo Ente del rispetto dei limiti dimensionali di cui agli articoli 11 e 12 del presente Regolamento.*** Per entrambe le procedure è fatto obbligo di presentare, comunque, la documentazione di cui al precedente art. 18.

2. Nella procedura di Autorizzazione, l'ufficio competente darà comunicazione all'interessato dell'avvio del procedimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, della L. n. 241/1990, richiedendo, nel caso in cui ricorrano i presupposti e le condizioni, eventuale documentazione integrativa ed assegnando il termine entro cui dover ottemperare. Qualora la documentazione richiesta non venga prodotta entro il termine indicato, l'istanza si intenderà rinunciata e verrà archiviata.

Non riscontrando l'obbligo di acquisire atti autorizzativi da parte di enti e/o organi preposti ai sensi di legge, l'ufficio competente, dopo aver acquisito i pareri dell'ufficio di Polizia Locale e dello Sportello dell'Edilizia, definirà il procedimento entro il termine di 30 giorni successivi dalla data di presentazione dell'istanza al protocollo comunale, ovvero dalla data di ricevimento della documentazione integrativa di cui sopra, con il rilascio dell'autorizzazione in caso di accoglimento dell'istanza, ovvero con preavviso di diniego, ai sensi dell'art. 10-bis della L. n. 241/1990 e successivi adempimenti consequenziali, in caso di non accoglimento.

Qualora si renda necessario acquisire atti autorizzativi da parte di altri enti e/o organi, l'ufficio competente ne darà comunicazione, invitando la ditta proponente a provvedere in merito. I termini per la definizione del procedimento si intendono subordinati ai termini ed alle modalità per l'acquisizione degli atti autorizzativi da parte degli organi preposti.

3. In alternativa alla richiesta di autorizzazione di cui al precedente punto 2, i soggetti interessati hanno facoltà di presentare la SCIA, ai sensi dell'art. 19 della L. n. 241/1990.

Le procedure inerenti la S.C.I.A. si intendono estese anche ai casi in cui la realizzazione degli interventi è subordinata all'acquisizione di atti autorizzativi da parte di altri enti e/o organi all'uopo deputati, a condizione che detti atti siano stati preventivamente acquisiti ed allegati alla stessa S.C.I.A. In difetto di tale presupposto, la S.C.I.A. sarà ritenuta incompleta e, conseguentemente, l'inizio dei lavori si intenderà tassativamente subordinato all'avvenuta acquisizione degli atti autorizzativi di cui sopra.

Si intendono fatte salve tutte le ulteriori disposizioni di cui all'art. 19 della L. n. 241/1990.

4. Le autorizzazioni verranno rilasciate sempre salvo i diritti dei terzi.

5. Le autorizzazioni possono essere volturate a terzi in caso di vendita dell'azienda o ramo di essa.

6. Qualora la pubblicità e/o l'affissione sia effettuata su impianti installati su beni appartenenti o dati in godimento al comune è sempre obbligatorio allegare l'atto di assenso dell'Ente stesso.

PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI

Art. 26

Striscioni, Stendardi, Gonfaloni, Bandiere, Locandine e Volantini

1. E' consentita su tutto il territorio comunale, fatta eccezione per il centro storico, su suolo pubblico e privato, nel rispetto di quanto previsto dal precedente art. 3, l'installazione temporanea di striscioni, stendardi, gonfaloni, bandiere e locandine, elementi bidimensionali realizzati in materiale di qualsiasi natura, privi di rigidità, mancanti di superfici di appoggio o comunque non aderenti alle stesse, finalizzati alla promozione pubblicitaria, nel rispetto delle seguenti condizioni:

- a) a mt 10 prima dei segnali di pericolo, di prescrizione e di indicazione;
- b) a mt 5 dopo i segnali di pericolo, di prescrizione e di indicazione;
- c) a mt 10 prima e dopo le intersezioni stradali;
- d) la superficie di ciascuna facciata dello stendardo, del gonfalone e della bandiera non deve superare mq. 1,40;
- e) la superficie della locandina (*che può essere esclusivamente monofacciale*) non deve superare mq. 0,96.

2. All'interno del centro storico, esclusivamente in occasione di manifestazioni culturali, politiche, economiche o attinenti allo sviluppo economico del territorio comunale, sportive, congressuali, espositive, convegnistiche, spettacolari e simili, può essere autorizzata l'installazione dei mezzi pubblicitari di cui trattasi, con caratteristiche di provvisorietà, con le prescrizioni e limitazioni di seguito indicate:

a) sia i gonfaloni che eventuali striscioni, stendardi e bandiere potranno essere esposti limitatamente al periodo di svolgimento della manifestazione, nonché alla settimana precedente ed alle ventiquattrore successive, trascorse le quali i mezzi pubblicitari sopra elencati devono essere rimossi a cura del soggetto interessato o in subordine d'ufficio nell'ambito del procedimento sanzionatorio;

b) i gonfaloni e gli striscioni potranno essere installati soltanto per la promozione pubblicitaria di manifestazioni o spettacoli svolti dal Comune o altri enti pubblici ovvero dagli stessi patrocinati, con esclusione della promozione di iniziative commerciali.

3. In occasione di spettacoli viaggianti (luna-park e circhi equestri), o di richieste di collocazione di cartelli reclamizzanti attività, convegni, congressi o iniziative commerciali a carattere pubblico, fermo restando la necessità del titolo autorizzativo, ove previsto, potranno essere collocati gonfaloni, stendardi, bandiere, striscioni e locandine con le prescrizioni di seguito indicate:

a) l'esposizione dei mezzi pubblicitari è limitata al periodo di svolgimento dello spettacolo viaggiante o dell'iniziativa commerciale, oltreché alla settimana precedente ed alle ventiquattrore successive e, comunque, per un periodo complessivo non superiore a venti giorni. Decorso il termine su detto i mezzi devono essere rimossi a cura del soggetto interessato o in subordine d'ufficio, nell'ambito del procedimento sanzionatorio;

c) il numero massimo degli striscioni installabili nel territorio comunale è pari a tre per ciascuna iniziativa e gli stessi potranno avere dimensioni massime pari a mq sei, per un periodo massimo di 15 giorni;

4. Fermo restando quanto stabilito nel comma 2, eventuali deroghe ai limiti stabiliti dal comma 3, del presente articolo, potranno essere autorizzate dal competente ufficio, previo conforme e necessario atto di indirizzo dell'Amministrazione Comunale, in casi particolari e per motivate ragioni attinenti al valore di pubblico interesse del messaggio reclamizzato e valutata l'importanza del messaggio stesso per lo sviluppo della comunità locale. I procedimenti relativi alle installazioni di cui al presente articolo sono a cura dell'ufficio competente.

5. L'esposizione delle locandine è soggetta alle seguenti prescrizioni e limitazioni:

a) se si espongono locandine con affissione in locali o luoghi pubblici occorre distinguere due ipotesi:

- per le locandine di superficie inferiore a 300 cmq non è necessario il pagamento di alcuna imposta né la richiesta di alcuna autorizzazione;

- per le locandine di superficie superiore a 300 cmq è necessario pagare l'imposta. In tal caso le stesse verranno timbrate dal comune o dal concessionario con l'indicazione della scadenza e potranno essere affisse direttamente dal richiedente.

6. E' fatto divieto, in ogni caso, di apporre volantini sui veicoli.

ABACO ESPLICATIVO

Distanze Minime Espresse in Metri (artt. 13, 14 e 15 del Regolamento e art. 51 del D.P.R. 495/92)						
Zona Omogenea	ZONA A		ZONA B		ZONA C	
Orientamento	PAR.	PERP.	PAR.	PERP.	PAR.	PERP.
dal limite della pavimentazione (zanella e banchina escluse)	-	-	2	2	3	3
prima dei segnali di prescrizione	-	-	20	20	250	250
dopo i segnali di prescrizione	-	-	15	15	150	150
prima dei segnali di pericolo	-	-	10	10	250	250
dopo i segnali di pericolo	-	-	5	5	150	150
prima dei segnali di indicazione	-	-	20	20	150	150
dopo i segnali di indicazione	-	-	15	15	100	100
dal punto di tangenza delle curve	-	-	0	0	100	100
prima delle intersezioni e rotatorie	-	-	10	10	250	250
dopo le intersezioni e rotatorie	-	-	5	5	100	100
prima degli impianti semaforici	-	-	10	10	250	250
dopo gli impianti semaforici	-	-	5	5	150	150
note	Nella Zona A si fa esclusivamente riferimento alle disposizioni dell'art. 14 del piano ed alle norme tecniche del Piano di recupero dell'antico nucleo abitato. Le distanze non sono rispettate se le insegne sono collocate parallelamente al senso di marcia dei veicoli ed in aderenza ai fabbricati.					

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
SALVATORE MESSIJO



IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. LORENZO NORGIA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N. _____ /Albo On Line

Il Segretario Generale attesta che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio ON-LINE ai sensi dell'art. 32, 1° e 5° comma, della L. n. 69/2009 e all'Albo Pretorio del Comune, ai sensi dell'art. 124, 1° comma, D.Lgs.n. 267/2000, per 15 giorni consecutivi.

SORA, LI **15 APR. 2016**

IL MESSO COMUNALE

Sig.

IL MESSO COMUNALE
(Kag. Giorgio Benigno)



IL SEGRETERIO GENERALE

Dott. LORENZO NORGIA

E' divenuta esecutiva, ai sensi del 4 comma, dell'art. 134, del D.Lgs. n. 267/2000.

il **15 APR. 2016**



IL SEGRETARIO GENERALE